

Avviso Bridge to Digital 2024 FAQ

1. Siamo un'azienda che realizza siti su CMS open source Wordpress tramite contratti di hosting Wordpress su server cloud pubblici (es. Aruba, Serverplan...). E' possibile finanziare il canone del costo hosting, dominio e CMS oppure il bando è vincolato alla scelta di un ecommerce SaaS? (..) il canone SaaS non è solo di 12 mesi ma è per anni e anni di durata del sito web (..)

Le tipologie di intervento agevolabili sono state individuate nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea, tra cui si evidenzia il programma strategico per il "decennio digitale", che fissa target specifici in materia di trasformazione digitale delle imprese, tra cui il 75% delle imprese dell'UE che utilizzano "cloud/IA/Big" Data nel 2030.

Per gli interventi di cui all'allegato 4 lettera a) "DIGITAL COMMERCE & ENGAGEMENT" non sono ammissibili a finanziamento tutti quegli interventi che prevedono nuove soluzioni di DIGITAL COMMERCE & ENGAGEMENT da installare *on premise*, quindi su macchine locali, e neanche canoni basati sul modello IaaS (*Infrastructure as a Service*). I canoni per servizi su cloud pubblico secondo il modello SaaS (*Software as a Service*) sono finanziabili per i primi 12 mesi dalla loro attivazione, poi dovranno essere sostenuti dall'impresa per proseguire nella fruizione della soluzione attivata. I servizi basati sul modello IaaS (*Infrastructure as a Service*) possono naturalmente utilizzare anche software open source in modalità gestita.

Per gli interventi di cui all'allegato 4 lettera b) "migrazione/abilitazione CLOUD COMPUTING" sono ammissibili a finanziamento anche canoni per servizi su cloud pubblico secondo il modello IaaS (*Infrastructure as a Service*) finanziabili per i primi 12 mesi dalla migrazione e/o per l'abilitazione al cloud (ad es. *re-architect*, *re-factoring*, ecc) di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server su macchine locali a cloud pubblico.

2. Il Digital Engagement comprende servizi di Digital e Web Marketing come, ad esempio, social media marketing, content marketing, creazione di contenuti, SEO, SEM, email marketing, web analytics, video marketing e altro? Un progetto che prevede un servizio professionale ICT senza includere alcun canone SaaS (ad es. servizio di Digital marketing da parte di web agency) è ammissibile?

I Servizi di Digital e Web Marketing sono da considerarsi come servizi professionali ICT ove connessi ai servizi Cloud attivati e quindi, secondo quanto specificato dall'allegato 4 del bando (Specifiche degli Interventi di Digitalizzazione ammissibili a contributo) questi servizi professionali (compreso il set up e la configurazione di account, la redazione di piani di lavoro, produzione di elementi grafici, generazione di QR code, etc.) possono essere ammissibili solo se acquisiti contestualmente a servizi su cloud pubblico relativi ad esempio all'adozione di Soluzioni integrate di E-commerce (vendita on line), Soluzioni di Digital Experience etc. Tale connessione dovrà essere debitamente illustrata nel progetto presentato.

Si richiama altresì l'art 7 del bando (Spese escluse) comma 2 lett i dove è specificato che le spese di mera promozione commerciale o pubblicitaria non sono ammissibili (quindi non sono ammissibili costi relativi a campagne adsense, meta-facebook etc).

3. È possibile inviare la domanda a nome del cliente utilizzando il proprio SPID in qualità di semplice compilatore oppure è obbligatorio che il rappresentante legale dell'azienda beneficiaria invii la domanda con il suo SPID personale?

E' consentita la compilazione e l'invio della Domanda di ammissione alle agevolazioni da parte di un soggetto delegato. In questo caso andranno compilati - nell'apposita sezione - i campi relativi al soggetto delegato e uploadata la delega alla compilazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il fac-simile di delega è disponibile all'interno del sistema di compilazione domande nonché sul canale tematico del sito della Regione Umbria all'indirizzo <https://www.regione.umbria.it/bridge-to-digital-2024>

La domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà in ogni caso essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, così come previsto dall'art. 12.3, comma 1 (FASE 3) dell'Avviso. Gli allegati da inserire obbligatoriamente in domanda vanno firmati, laddove previsto, dai soggetti indicati all'art. 12.2 dell'Avviso

4. Un progetto per la gestione delle comande elettroniche in cloud ha necessità di tablet per l'acquisizione delle stesse e stampante per gli scontrini; il tablet e le stampanti che sono funzionali al progetto, in questo caso sono ammissibili?

Si, come elencato nell'allegato 4 del bando (Specifiche degli Interventi di Digitalizzazione ammissibili a contributo), l'acquisto di hardware che sia funzionale e strettamente connesso all'acquisizione di servizi cloud nell'ambito degli interventi di DIGITAL COMMERCE & ENGAGEMENT costituisce una spesa ammissibile.

Si evidenzia altresì che, come disciplinato dall'art.6 del bando, i costi sostenuti per l'acquisto di hardware non potranno superare il 10% dell'ammontare totale dei costi diretti del progetto.

5. L'acquisto di un software per la gestione delle commesse di officina è un investimento ammissibile a contributo?

Come elencato nell'allegato 4 del bando (Specifiche degli Interventi di Digitalizzazione ammissibili a contributo), l'acquisto di licenze software per la gestione delle commesse di officina può essere ammissibile nell'ambito degli interventi di DIGITAL COMMERCE & ENGAGEMENT solo se connessa all'acquisizione di soluzioni e servizi cloud.

Si richiama altresì l'art 7 del bando (Spese escluse) dove è specificato al comma 2 lett b) e c) che licenze per sistemi operativi desktop, server o per database, installati su hardware fisico, nonché licenze relative a soluzioni/pacchetti di produttività tipo "office automation", videoconferenza, posta elettronica installate su hardware fisico non sono ammissibili a finanziamento.

6. La figura di Innovation manager certificato prevista per la redazione della Diagnosi digitale ex ante ed ex post coincide con la lista: <https://www.sviluppumbria.it/-/avviso-per-la-richiesta-d-iscrizione-all-elenco-degli-innovation-manager-della-regione-umbria?>

La lista di Innovation manager della regione Umbria gestita da Sviluppumbria SpA cui fa riferimento è collegata all'Avviso Voucher Innovazione.

Nell'ambito dell'Avviso Bridge To Digital 2024 la diagnosi digitale deve invece essere redatta alternativamente da uno dei seguenti soggetti

- i) un Innovation manager certificato ai sensi della norma UNI 11814 da un organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la specifica norma;
- ii) un Referente tecnico incaricato di un European Digital Innovation Hub (EDIH), Digital Innovation Hub (DIH), Competence center (CC) o Punto Impresa Digitale (PID) inseriti nel portale Atlante i4.0

con caratteristiche di terzietà ed indipendenza sia rispetto all'impresa richiedente le agevolazioni che ai fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto (art. 3 comma 1 dell'Avviso).

7. Se sono un fornitore che erogherà servizi (per un'azienda terza) posso al contempo partecipare al bando come impresa richiedente?

L'Avviso non prevede l'esclusione alla partecipazione per l'impresa che opera anche come fornitore per terzi purché la stessa abbia i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 2 per i soggetti beneficiari.

E' tuttavia necessario che le spese relative al progetto proposto non siano relative a progetti realizzati in economia od oggetto di autofatturazione come indicato nell'art. 7 comma 2 lett.o).

Si precisa al riguardo che per progetti in economia si intendono quelli per i quali l'impresa richiedente abbia al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento proposto.

8. Le prestazioni rese per la diagnosi digitale da un Innovation manager certificato a norma UNI 11814 possono essere fatturate dalla società di cui l'IM è dipendente, senza che questo pregiudichi la rendicontabilità della spesa?

Si conferma la possibilità di fatturazione della diagnosi digitale da parte della società presso cui l'Innovation manager risulta dipendente. Il preventivo presentato in sede di richiesta di ammissione alle agevolazioni dalla società dovrà indicare il nominativo del dipendente che effettuerà la consulenza e che firmerà digitalmente il documento di diagnosi digitale (All. B).

Nella casistica come esposta, gli obblighi di indipendenza previsti al punto b dell'allegato Diagnosi digitale e riferiti alla persona dell'IM, si estendono per analogia e nel merito anche alla società che fattura la prestazione.

9. La diagnosi digitale ex ante ed ex post prevista dall'avviso in oggetto può essere redatta da un referente tecnico esterno al Digital Innovation Hub (DIH), Competence Center (CC) o Punto Impresa Digitale (PID)?

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, la diagnosi digitale (ex ante ed ex post) deve essere redatta e sottoscritta - in conformità al modello di cui all'Allegato B - da uno dei seguenti soggetti con caratteristiche di terzietà ed indipendenza sia rispetto all'impresa richiedente le agevolazioni che ai fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto:

- i) Innovation manager certificato ai sensi della norma UNI 11814 da un organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la specifica norma;
- ii) Referente tecnico incaricato di un European Digital Innovation Hub (EDIH), Digital Innovation Hub (DIH), Competence center (CC) o Punto Impresa Digitale (PID) inseriti nel portale Atlante i4.0.

In merito alla seconda casistica il referente tecnico può essere un dipendente del DIH, CC o PID oppure un professionista esterno **personalmente** incaricato dai soggetti richiamati. Il preventivo presentato in sede di richiesta di ammissione alle agevolazioni da DIH, CC o PID dovrà indicare il nominativo del soggetto incaricato e il tipo di rapporto in forza del quale viene resa la prestazione (lavoro dipendente, co.co.pro, incarico professionale, etc...).

10. Un servizio di Vulnerability assessment e penetration test è un servizio di consulenza ammissibile?

Con riferimento agli interventi di digitalizzazione nell'ambito c) CYBER SECURITY, l'allegato 4 all'avviso non prevede l'ammissibilità di costi per servizi di consulenza o servizi professionali ICT.

I Servizi per la gestione delle vulnerabilità sono ammissibili invece come canone su cloud pubblico secondo il modello SaaS, così come i servizi di "sicurezza gestita" (outsourcing) associati all'erogazione dei servizi di cui sopra, pagati anch'essi a canone.

11. Nel caso in cui la diagnosi digitale venga realizzata gratuitamente da parte di un soggetto abilitato, è comunque necessario inserire, nel sistema di compilazione e presentazione delle domande, un preventivo di spesa oppure si può procedere senza il caricamento di tale documento?

Ai fini della corretta compilazione della domanda di ammissione alle agevolazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12.2 dell'Avviso - sarà comunque necessario allegare un preventivo nel quale dovrà essere indicata, nel caso specifico, la gratuità della prestazione.

Nel preventivo dovrà altresì essere indicato il soggetto che redigerà la diagnosi digitale e per il quale dovranno sussistere le caratteristiche richieste dell'Avviso a norma dell'art. 3, comma 1.

12. I preventivi di spesa da allegare alla richiesta di ammissione alle agevolazioni devono essere firmati digitalmente dal fornitore prima dell'inserimento in piattaforma?

Ai sensi di quanto previsto dall'art.12.2 dell'Avviso, non è necessario che i preventivi di spesa da allegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni siano firmati dal fornitore.

13. Il modello Dichiarazione "Impresa Unica" deve essere compilato anche se si tratta di singola impresa?

La Dichiarazione Impresa Unica è un allegato obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall'Avviso Bridge To Digital 2024 (art. 12.2) e deve essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa

richiedente i benefici anche nell'ipotesi in cui non vi siano imprese collegate, direttamente o indirettamente, a quest'ultima. In tal caso i campi dedicati all'elencazione delle imprese collegate all'impresa richiedente i benefici verranno barrati ad indicare che non vi sono collegamenti rilevanti ai fini della definizione di impresa unica.

14. In relazione al calcolo del DII previsto nella diagnosi digitale del bando Bridge To Digital 2024, quali periodi possono essere considerati per il calcolo della % delle vendite nei punti 11. e 12. in sede di redazione della diagnosi ex ante ed ex post?

Lo scopo della rilevazione del Digital Intensity Index, sia nella fase ex ante che in quella ex post, è avere un monitoraggio e una misura dell'impatto in azienda dell'intervento di digitalizzazione agevolato.

Per la diagnosi ex-ante si potranno considerare i dati riferiti all'anno solare antecedente la rilevazione (12 mesi precedenti la diagnosi), mentre per la diagnosi ex-post i dati saranno quelli riferiti all'anno solare successivo all'avvio dell'intervento di digitalizzazione agevolato.

15. La diagnosi digitale svolta tramite Punto Impresa Digitale può essere effettuata tramite il loro servizio selfi 4.0?

Nell'ambito dell'Avviso Bridge To Digital 2024 la diagnosi digitale deve essere redatta alternativamente da:

- i) Innovation manager certificato ai sensi della norma UNI 11814 da un organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la specifica norma;
- ii) Referente tecnico incaricato di un European Digital Innovation Hub (EDIH), Digital Innovation Hub (DIH), Competence center (CC) o Punto Impresa Digitale (PID) inseriti nel portale Atlante i4.0.

con caratteristiche di terzietà ed indipendenza sia rispetto all'impresa richiedente le agevolazioni che ai fornitori coinvolti nella realizzazione del progetto (art. 3 comma 1)

Non è possibile utilizzare il servizio Selfi 4.0.

16. Le nuove soluzioni di Digital Commerce and Engagement, devono rispettare particolari requisiti per quanto riguarda l'accessibilità relativamente a siti web, applicazioni mobili e altri prodotti informatici?

Sì, in base all'art. 3 comma 1 della cd. Legge Stanca (Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici") gli obblighi in materia di accessibilità si estendono a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

Inoltre il decreto legislativo del 27 maggio 2022 n. 82, che recepisce la direttiva europea del 17 aprile 2019 n. 882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (c.d. European Accessibility Act), all'art. 1, commi 2 e 3, elenca una serie di prodotti e servizi che, a far data dal 28 giugno 2025, dovranno possedere i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva europea prima della loro immissione nel mercato.

17. Il valore del fatturato da indicare in domanda ai fini del calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria ed economica del progetto coincide con la voce A) Valore della Produzione indicata nel conto economico?

L'art. 2425 del Codice Civile prevede il contenuto del Conto Economico. Il Valore della produzione comprende diverse voci tra cui al punto **1) ricavi delle vendite e delle prestazioni**, che corrisponde al fatturato dell'impresa. E' questo il dato che va indicato in domanda ai fini del calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria ed economica del progetto

18. In caso di impresa con codice ATECO prevalente ammissibile e codici ATECO primario e secondario ammissibile, risultanti da visura CCIAA presso la sede dell'intervento, è possibile la presentazione della domanda di contributo relativa ad un progetto inerente all'attività secondaria?

I soggetti beneficiari per l'Avviso Bridge to Digital 2024 sono le micro e piccole imprese operanti nel territorio della Regione Umbria e operanti in uno dei settori identificati sulla base della classificazione ATECO 2007 previsti all'art. 2 comma 1 dell'Avviso di riferimento.

Come risultante da visura della CCIAA, l'impresa deve esercitare a titolo prevalente un'attività ricompresa tra quelle ammissibili della classificazione ATECO 2007 di cui al precedente comma 1. Relativamente alla sede oggetto dell'intervento agevolato, la stessa deve essere ubicata nel territorio della Regione Umbria, registrata al registro delle imprese, attiva e con codice di attività primario ATECO 2007 rientrante sempre tra quelli ammissibili di cui al precedente comma 1. Il progetto da finanziare può riguardare **esclusivamente l'attività PRIMARIA** esercitata presso la sede dell'intervento.